

PERSONALE POSTO IN QUARANTENA O DICHIARATO LAVORATORE FRAGILE

Riepilogo delle disposizioni vigenti

MALATTIA DOVUTA A SARS-COV-2 O PERIODI DI QUARANTENA				
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO (ANCHE PER SUPPLENZA BREVE O SUPPLENZA "COVID")	CONTEGGIO DEL PERIODO DI MALATTIA	DECURTAZIONE PRIMI 10 GIORNI	VISITA FISCALE	RIFERIMENTO NORMATIVO
In attesa dell'esito del tampone	NO	NO	NO	- Art. 87 c. 1 D.L. n. 18/2020, convertito in Legge n. 27/2020; - Art. 26, comma 1-quinquies, D.L. 104/20, convertito in Legge n. 126/2020.
Quarantena per assenza dal lavoro nei giorni di attesa dell'esito di un tampone per accertare l'eventuale positività da SARS-CoV-2.				
Contact tracing	NO	NO	NO	- Circolare Ministero della Salute n. 32850 del 12/10/2020; - Art. 87 c. 1 D.L. n. 18/2020, convertito in Legge n. 27/2020; - Art. 26, comma 1-quinquies, D.L. 104/20, convertito in Legge n. 126/2020.
Quarantena per assenza dal lavoro perché individuato come contatto diretto di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie.				

MALATTIA DOVUTA A SARS-COV-2 O PERIODI DI QUARANTENA				
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO (ANCHE PER SUPPLENZA BREVE O SUPPLENZA "COVID")	CONTEGGIO DEL PERIODO DI MALATTIA	DECURTAZIONE PRIMI 10 GIORNI	VISITA FISCALE	RIFERIMENTO NORMATIVO
Positivo con sintomi e senza sintomi	NO	NO	NO	• Circolare Ministero della Salute n. 32850 del 12/10/2020; • Art. 87 c. 1 D.L. n. 18/2020, convertito in Legge n. 27/2020; • Art. 26, comma 1-quinquies, D.L. 104/20, convertito in Legge n. 126/2020.
- Quarantena per assenza dal lavoro perché persona asintomatica risultata positiva alla ricerca di SARS-CoV-2. - Quarantena per assenza dal lavoro perché persona sintomatica risultata positiva alla ricerca di SARS-CoV-2.				
Contatto stretto - convivente con persona positiva	NO	NO	NO	• Circolare Ministero della Salute n. 32850 del 12/10/2020; • Art. 87 c. 1 D.L. n. 18/2020, convertito in Legge n. 27/2020; • Art. 26, comma 1-quinquies, D.L. 104/20, convertito in Legge n. 126/2020
Quarantena per assenza dal lavoro perché persona convivente di un caso risultato positivo alla ricerca di SARS-CoV-2.				

Periodo di comportamento della malattia: Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **ivi compresa la Scuola**, dovuta al COVID-19, è **equiparato al periodo di ricovero ospedaliero ed escluso dal periodo di comportamento (tutto il periodo di assenza è interamente garantito in quanto non è conteggiato nei periodi di malattia).**

Visita fiscale: L'equiparazione dell'assenza al ricovero ospedaliero esclude la possibilità da parte della scuola di richiedere la visita fiscale per il personale posto in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dovuta al COVID19. **Resta però ferma da parte del lavoratore la permanenza al proprio domicilio** durante il periodo di quarantena **in quanto obbligo di legge**. L'eventuale mancato rispetto di tale obbligo può comportare sanzioni penali ed amministrative.

LAVORATORI FRAGILI La condizione di fragilità è da intendersi temporanea ed esclusivamente legata all'attuale situazione epidemiologica					
SITUAZIONE DI FRAGILITÀ	CONTEGGIO DEL PERIODO DI MALATTIA	DECURTAZIONE PRIMI 10 GIORNI	VISITA FISCALE	UTILIZZO DEL PERSONALE	RIFERIMENTO NORMATIVO
Personale in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da: - Immunodepressione; - esiti di patologie oncologiche; - svolgimento di relative terapie salvavita; - possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della L. 104/92.	NO	NO	NO	Svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile , anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche	• Art. 26, comma 2-bis, D.L. 104/20, convertito in Legge n. 126/2020. Disposizione valida fino al 31/12/2020. Per il personale DSGA, assistente amministrativo e assistente tecnico, che rientra in tale

				da remoto.	fattispecie, la modalità di lavoro agile è estesa al 31/1/2021 (salvo proroghe) in base al nuovo accordo OO.SS. e Amministrazione
LAVORATORI FRAGILI La condizione di fragilità è da intendersi temporanea ed esclusivamente legata all'attuale situazione epidemiologica					
SITUAZIONE DI FRAGILITÀ	CONTEGGIO DEL PERIODO DI MALATTIA	DECURTAZIONE PRIMI 10 GIORNI	VISITA FISCALE	UTILIZZO DEL PERSONALE	RIFERIMENTO NORMATIVO
Personale docente a tempo indeterminato lavoratore fragile riconosciuto TEMPORANEAMENTE INIDONEO a seguito di valutazione del medico competente che ACCETTA l'utilizzazione in altri compiti coerenti con il proprio profilo professionale .	NO	NO	NO	Contratto individuale di lavoro di 36 ore di durata pari al periodo di inidoneità riconosciuta. È utilizzato in altri compiti coerenti con il proprio profilo professionale .	C. M. n. 1585 dell'11.09.2020
Personale docente a tempo indeterminato lavoratore fragile riconosciuto temporaneamente inidoneo a seguito di valutazione del medico competente che NON HA ACCESSO O NON ACCETTA l'utilizzazione in altri compiti coerenti con il proprio profilo professionale .	SÌ	SÌ	NO	Malattia d'ufficio	C. M. n. 1585 dell'11.09.2020

LAVORATORI FRAGILI La condizione di fragilità è da intendersi temporanea ed esclusivamente legata all'attuale situazione epidemiologica					
SITUAZIONE DI FRAGILITÀ	CONTEGGIO DEL PERIODO DI MALATTIA	DECURTAZIONE PRIMI 10 GIORNI	VISITA FISCALE	UTILIZZO DEL PERSONALE	RIFERIMENTO NORMATIVO
Personale docente a tempo indeterminato lavoratore fragile riconosciuto temporaneamente inidoneo IN MODO ASSOLUTO a seguito di valutazione del medico competente.	SÌ	SÌ	NO	Malattia d'ufficio	C. M. n. 1585 dell'11.09.2020
DSGA, assistente amministrativo, assistente tecnico a tempo indeterminato lavoratore fragile riconosciuto TEMPORANEAMENTE INIDONEO a seguito di valutazione del medico competente e ammesso al lavoro agile.	NO	NO	NO	Attività lavorativa in modalità agile	C. M. n. 1585 dell'11.09.2020
Dipendente A.T.A. dichiarato IDONEO A SVOLGERE SOLTANTO ALCUNE MANSIONI del proprio profilo e ammesso a tale ambito lavorativo.	NO	NO	NO	Utilizzazione, sulla base di criteri definiti in sede di contrattazione di scuola , in funzioni parziali del profilo d'appartenenza e coerenti con le attività a scuola.	C. M. n. 1585 dell'11.09.2020 - Articolo 4, comma 2 CCNI Utilizzazioni

LAVORATORI FRAGILI

La condizione di fragilità è da intendersi **temporanea ed esclusivamente legata all'attuale situazione epidemiologica**

SITUAZIONE DI FRAGILITÀ	CONTEGGIO DEL PERIODO DI MALATTIA	DECURTAZIONE PRIMI 10 GIORNI	VISITA FISCALE	UTILIZZO DEL PERSONALE	RIFERIMENTO NORMATIVO
Dipendente A.T.A. dichiarato INIDONEO temporaneamente ad OGNI MANSIONE DEL PROFILO sempre che sia ammesso a tale ambito lavorativo.	NO	NO	NO	• possibilità di l'utilizzazione presso l'Istituto di titolarità in altre mansioni equivalenti, sulla base della preparazione culturale e professionale e dei titoli di studio posseduti dall'interessato. • qualora l'utilizzazione nei termini e nelle modalità di cui sopra non sia oggettivamente possibile, il lavoratore potrà richiedere di essere utilizzato anche presso altre	• C. M. n. 1585 dell'11.09.2020

				istituzioni scolastiche ed educative.	
LAVORATORI FRAGILI La condizione di fragilità è da intendersi temporanea ed esclusivamente legata all'attuale situazione epidemiologica					
SITUAZIONE DI FRAGILITÀ	CONTEGGIO DEL PERIODO DI MALATTIA	DECURTAZIONE PRIMI 10 GIORNI	VISITA FISCALE	UTILIZZO DEL PERSONALE	RIFERIMENTO NORMATIVO
Dipendente A.T.A. dichiarato temporaneamente INIDONEO ad OGNI MANSIONE DEL PROFILO nei casi in cui non sia disponibile ogni utile collocazione.	Sì	Sì	NO	Malattia d'ufficio	• C. M. n. 1585 dell'11.09.2020
Personale docente e A.T.A. a tempo determinato dichiarato temporaneamente INIDONEO alla mansione	Sì	Sì	NO	Malattia d'ufficio	• C. M. n. 1585 dell'11.09.2020

PERIODI DI MALATTIA: in tutti i casi sopra indicati nei quali il lavoratore, docente e A.T.A., è collocato in malattia d'ufficio, si applica la normativa delle **assenze per malattia**, ai sensi dell'art. 17 (personale a tempo indeterminato) e art. 19 (personale a tempo determinato) del CCNL 2006-09 e dell'art. 71, primo comma, del decreto n. 112/08 convertito in legge n. 133/08 che prevede una trattenuta economica per gli eventi morbosi di durata inferiore o uguale a dieci giorni di assenza.

Personale docente e A.T.A. assunto a TEMPO INDETERMINATO. Conservazione del posto per un periodo di **18 mesi nel triennio**:

- Dal 1° al 9° mese retribuzione fissa mensile al 100%.
- Dal 10° al 12° mese retribuzione fissa mensile al 90%;
- Dal 13° al 18° mese retribuzione fissa mensile al 50%.

Personale docente e A.T.A. assunto a TEMPO DETERMINATO

Nominati fino al 30/6 o 31/8. Diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a **9 mesi in un triennio scolastico**.

Per CIASCUN anno scolastico, il periodo è così retribuito:

- nel 1° mese non vi è NESSUNA decurtazione (retribuzione al 100%);
- Nel 2° e 3° mese la retribuzione è corrisposta nella misura del 50%.
- Dal 4° al 9° mese si ha diritto alla conservazione del posto SENZA ASSEGNI.

Nominati per supplenze brevi (compreso il personale c.d. "COVID").

Diritto a **30 giorni di malattia in UN ANNO SCOLASTICO** pagati al 50% (non interrompono l'anzianità di servizio a tutti gli effetti). Superato il limite di 30 giorni si avrà la **RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO**.

TRATTENUTA FINO AI 10 GIORNI

Le **trattenute giornaliere lorde** da applicare per RPD e CIA.

DOCENTI con RPD:

- fascia 0-14 anni: € 5,82
- fascia 15-27 anni: € 7,16
- fascia da 28 anni: € 9,11

PERSONALE A.T.A con CIA:

- area B/C: € 2,15
- area A/As: € 2,23
- Per i **DSGA** la decurtazione retributiva lorda va calcolata sulla quota di indennità di direzione.

VISITA FISCALE: in tutti i casi sopra indicati nei quali il lavoratore, docente e A.T.A., è collocato in malattia d'ufficio, la normativa non esclude categoricamente l'invio della visita fiscale da parte della scuola. Tuttavia, l'**INPS con messaggio n. 1399 del 29 marzo 2018, al punto 5**, chiarisce che *“La normativa del Polo Unico si riferisce espressamente al controllo sugli eventi di malattia comune dei lavoratori e non riguarda in alcun modo altre fattispecie di assenza dei lavoratori medesimi (malattia figlio, interdizione anticipata per gravidanza, **inidoneità temporanea a mansione – accertata dalla Commissione Medica Ospedaliera (CMO) operante presso le Autorità sanitarie locali o da commissioni di seconda istanza, accertamento sanitario per incapacità temporanea a testimoniare o per altri scopi connessi con il procedimento giudiziario, ecc.**.)*. Si precisa che eventuali richieste avanzate in maniera impropria da parte dei datori di lavoro per le casistiche sopra richiamate - non trattandosi di malattia comune del lavoratore - comporteranno l'addebito delle spese sostenute per l'istruttoria eseguita e per l'eventuale accesso al domicilio del lavoratore da parte del medico fiscale incaricato.” **Si ritiene che tale fattispecie sia da applicare anche al lavoratore fragile collocato in malattia d'ufficio a seguito di valutazione del medico competente.**